

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/87 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1987/1988)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina<sup>(1)</sup> prevede che taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, specificati nell'accordo in forma di scambio di lettere e provenienti dai raccolti ottenuti a partire dal raccolto 1977, siano esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl;

considerando che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che essi devono essere accompagnati o da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo succitato, o, a titolo di deroga, da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85<sup>(2)</sup>; che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo dal 1° novembre 1987 al 31 ottobre 1988;

considerando che i vini in causa sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che per poter beneficiare del contingente tariffario occorre rispettare l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia<sup>(4)</sup>, prevede che il Regno di Spagna applichi, fin dall'entrata in vigore di detto regolamento, un dazio che riduca il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale e che la Repubblica portoghese rinvi, fino all'inizio della seconda tappa, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità ad eccezione del Portogallo;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene conto di tale sostituzione e prevede i codici della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, i numeri di codice Taric applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente medesimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia in un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere fatta alcuna previsione valida di importazione; che, in tale situazione, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingenti e delle quote iniziali, la quale tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 40 % del volume contingente;

<sup>1)</sup> GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

<sup>2)</sup> GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

<sup>3)</sup> GU n. L 84 del 7. 3. 1987, pag. 1.

<sup>4)</sup> GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.